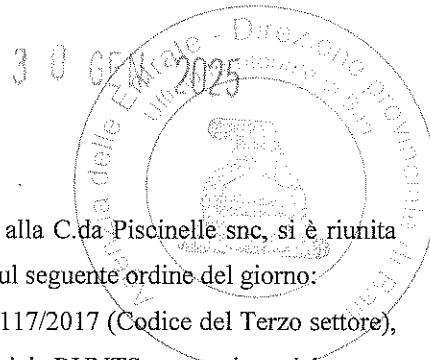


Verbale Assemblea del 28 gennaio 2025

Canto dei Venti ETS



L'anno 2025, il giorno 28, del mese di gennaio, alle ore 12:00, in Casamassima (BA) alla C.da Piscinelle snc, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione Canto dei Venti ETS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), così come richiesto dalla nota della Regione Puglia – Dipartimento Welfare - Servizio RUNTS economia sociale, terzo settore e Investimenti per l'innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo, Pratica n. 1675853 – protocollo n. 0618527/12/12/2024 - Richiesta di integrazioni, ricevuta il 16.01.2025.
2. Aperture sedi secondarie in Cellamare (BA);

Presiede dell'Assemblea il sig. Michele Gravina, assume la qualità di segretario verbalizzante - su indicazione assembleare – sig. Carmeliana Tansella.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 3 soci su n° 3 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che si è ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù della richiamata nota della Regione Puglia – Dipartimento Welfare - Servizio RUNTS economia sociale, terzo settore e Investimenti per l'innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo, Pratica n. 1675853 – protocollo n. 0618527/12/12/2024 - Richiesta di integrazioni, ricevuta il 16.01.2025, nonché di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

In particolare viene proposta la seguente modifica all'articolo n. 5 dello statuto, così come indicato dalla Regione, e come previsto dal c.d. codice del terzo settore e dalle linee guida e decreti del Ministeriali.

Viene data lettura della succitata nota regionale e delle modifiche apportate allo Statuto. A conclusione della lettura degli articoli statutari, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Si passa alla discussione del secondo punto all'ordine del giorno, il presidente espone che per esigenze di organizzazione dell'attività associativa, sarebbe altresì opportuno aprire anche una sede secondaria sul territorio di Cellamare (BA).

In particolare io presidente al memento può mettere - all'occorrenza - a disposizione dell'associazione un proprio locale sito in via Piave n.13, gratuitamente.

I soci all'unanimità accolgono favorevolmente detta proposta, e pertanto votano a favore dell'apertura della sede secondaria in Cellamare (BA) alla via Piave n. 13.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Sig. Carmeliana Tansella

Il Presidente

Sig. Michele Gravina

Carmeliana Tansella

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

30 GEN 2025

Michele Gravina

al n. 303 serie 3

ESSENTE

L'Incaricato (*)

CARMEIANA TANELLA

Finiva su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

L'Associazione è denominata "Canto dei Venti ETS"

La sede legale è fissata in Bari e/o Provincia, il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire la sede, lo spostamento della stessa, nonché ulteriori sedi amministrative, uffici operativi e/o di rappresentanza anche all'estero. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Natura e finalità programmatiche

La "Canto dei Venti ETS" è un'associazione democratica, senza scopo di lucro, pluralista, autonoma e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di formazione e promozione culturale, del territorio, del turismo e dell'economia, che si basa sui principi costituzionali e sulle norme del presente statuto.

L'Associazione può svolgere le attività generali previste dall'art. 3 del presente statuto, mediante lo svolgimento - in via esclusiva o principale - di azione volontaria o di erogazione di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ai soci e ai non soci.

L'Associazione opera e offre i propri servizi a livello nazionale e internazionale ed annovera tra i propri soci persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici o privati di qualsiasi nazionalità e operanti in qualsiasi Stato.

L'associazione potrà cooperare con altri enti pubblici e/o privati, ricevere finanziamenti o partecipare a bandi

Art. 3 – Scopi

L'Associazione persegue le proprie finalità programmatiche attuando i propri scopi attraverso l'esercizio di funzioni e servizi quali:

- a) Organizzazione, gestione e promozione di attività culturali, artistiche, musicali, di spettacolo, o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Organizzazione, gestione e promozione dell'enogastronomia attraverso degustazioni, colazioni, pranzi e cene di prodotti tipici del territorio. Organizzazione di concerti, spettacoli teatrali, mostre d'arte e altri eventi culturali. Promozione della conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e musicale locale. Sostegno a giovani artisti emergenti, borse di studio e opportunità espositive. Creazione di archivi digitali e fisici per la conservazione e la diffusione della storia musicale e artistica del territorio.
- b) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di promozione della natura, del mare e del territorio;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) creazione di manufatti, mobilio, arredi, allestimenti con materiali di recupero e sostenibili, anche con creazione di particolari design, attraverso la lavorazione e il riciclo del legno e del ferro, organizzazione, gestione e promozione di corsi di formazione, laboratori e workshop
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali formativi, o lavorativi;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 3 della L. 18 agosto 2015, n.141 e successive modificazioni.
Coltivazione di prodotti a km 0 e promozione dell'agricoltura e dei prodotti biologici; creazione e gestione di orti comunitari e urbani; organizzazione di mercati agricoli locali per la vendita diretta dei prodotti; promozione delle pratiche agricole sostenibili e biologiche attraverso corsi di formazione e visite guidate a fattorie biologiche; educazione del pubblico sui benefici della filiera corta e del consumo di prodotti stagionali e locali.
- i) attività di sostegno e aiuto reciproco tra gli associati;
- j) organizzazione, gestione e promozione di attività sportive dilettantistiche;
- k) organizzare, gestione e promozione di strutture turistiche, culturali, ricreative, punti di ristoro, spacci e mense anche sociali;

Art. 4 - Modalità di associazione

Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti. La domanda di ammissione a Socio potrà essere effettuata verbalmente al Consiglio, per vie brevi o per iscritto.

Il Consiglio Direttivo provvederà a decidere sulla eventuale ammissione per associare coloro che ne abbiano fatto richiesta. In caso di diniego di ammissione, il Consiglio Direttivo non dovrà motivare l'insindacabile provvedimento, che verrà comunicato agli interessati.

Potranno essere ammessi, con delibera del Consiglio Direttivo su proposta dell'Assemblea, in qualità di Soci Onorari tutti coloro che si sono distinti per meriti o particolari lasciti o donazioni nei confronti dell'Associazione, ovvero i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione che abbiano compiuto almeno un mandato intero. Potranno anche essere eletti Soci Onorari personaggi di rilevanza pubblica, sportiva e/o istituzionale, i quali abbiano prestato la propria immagine per gli scopi associativi. L'adesione in qualità di socio vale un anno, ossia un esercizio finanziario.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I Soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

I soci possono essere:

- Fondatori, coloro che hanno fondato l'associazione;
- Ordinari, coloro che richiedono l'iscrizione;
- Sostenitori, coloro che effettuano elargizioni economiche al fine di consentire la realizzazione di determinate attività associative.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione e del Presidente, come previsto del presente Statuto. I Soci, in caso di impossibilità a partecipare alle assemblee, possono delegare altri soggetti a rappresentarli, conferendogli diritto di voto. I Soci hanno diritto di consultare tutti i documenti associativi e i verbali assembleari o di direttivo, nonché richiedere l'estratto conto dell'eventuale conto corrente bancario o la situazione contabile della cassa. La richiesta del Socio deve essere evasa in massimo 10 giorni lavorativi.

Ogni singolo socio non può rappresentare per delega più 3 associati.

I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti. I Soci hanno l'obbligo di versare per intero la quota associativa annuale, indipendentemente dal loro periodo d'ingresso.

Art. 6 - Quota associativa

Il versamento della quota associativa annuale, rappresenta un requisito per la qualifica di socio, poiché detta somma costituisce un contributo necessario alla vita associativa. La quota associativa annuale, viene considerata per anno ossia per esercizio finanziario. La quota associativa annuale è determinata con apposita delibera del Consiglio Direttivo sulla base delle esigenze, della programmazione e delle indicazioni dell'assemblea dei soci.

Potrà essere prevista anche una diversa quota associativa per i soci temporanei.

Il Consiglio Direttivo, sentita l'assemblea dei soci, può altresì determinare per le prime iscrizioni la richiesta di una quota *una tantum*, oltre alla quota associativa annuale, che lo stesso determinerà nel suo ammontare.

Siffatta richiesta somma *una tantum* risponderà alle particolari esigenze o contingenze associative e potrà essere nel tempo reiterata per gli stessi fini.

La quota associativa e l'eventuale quota d'ingresso non è rimborsabile e potrà essere differente tra persona fisica, persona giuridica, ente pubblico e ente privato, nonché per le persone giuridiche potrà essere determinata in base ai singoli bilanci delle stesse.

Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di esonero dal versamento della quota associativa in base ai soggetti.

Ad ogni modo i soci fondatori sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

Art. 7 - Recesso o decadenza del socio

Ogni socio può recedere liberamente dall'associazione in ogni momento.

La loro qualifica di socio permane esattamente per un anno, ossia un esercizio finanziario, pertanto ove la domanda associativa con relativa quota non venga rinnovata entro 15 gg. prima della scadenza dell'anno, si perderà la qualifica di socio, fatto salvo il diritto di richiedere nuovamente l'ammissione sottoponendola al Consiglio Direttivo.

Per i soci fondatori e loro parenti e/o affini la qualifica di socio permane fino alla loro dimissione, recesso o decadenza, e non dovranno rinnovarla per iscritto annualmente.

Parimenti l'iscritto perde la qualifica di socio, per comportamento scorretto, per mancato rispetto delle regole dello Statuto e degli eventuali regolamenti. In queste ipotesi, il Consiglio Direttivo, nel pedissequo rispetto del presente articolo, delibera sulla decadenza della qualifica di socio, avendo cura di comunicare il contenuto di tale delibera agli interessati.

Art. 8 - Struttura e Organi Associativi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è formata da tutti i Soci in regola con gli adempimenti Statutari e dei Regolamenti. Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per la definizione delle linee programmatiche dell'attività e per l'approvazione dei bilanci, nonché ogniqualvolta lo si ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà tuttavia convocare l'assemblea qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un/terzo) dei Soci in regola con le norme Statutarie e Regolamentari, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa richiesta.

Per la validità della costituzione delle Assemblee dei Soci è necessaria la presenza di almeno 1/3 degli stessi (quorum di costituzione assemblea), mentre per la validità delle delibere assembleari è necessaria la maggioranza dei Soci presenti, anche per delega, i quali devono avere diritto di voto.

Per le delibere assembleari concernenti l'approvazione dei bilanci annuali o di spese straordinarie, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con il raggiungimento del 50%+1 di tutti i soci, mentre per la validità della delibera sarà richiesta la maggioranza dei Soci presenti, anche per delega, i quali devono avere diritto di voto. In seconda convocazione è richiesta per la valida costituzione assembleare il raggiungimento di 1/3 di tutti soci, mentre per la validità della delibera sarà richiesta la maggioranza dei Soci presenti, anche per delega, i quali devono avere diritto di voto.

Per le delibere assembleari concernenti l'approvazione a modifiche dello Statuto, trasformazione o scioglimento dell'associazione, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con il raggiungimento dei 2/3 (due / terzi) di tutti i soci, mentre per la validità delle delibere assembleari è richiesta l'unanimità dei Soci presenti, anche per delega, aventi diritto di voto. In seconda convocazione è richiesta per la valida costituzione assembleare il raggiungimento del 50% + 1 di tutti soci, mentre per la validità della delibera sarà richiesta la maggioranza dei Soci presenti, anche per delega, i quali devono avere diritto di voto.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo straordinario;
- alla nomina e revoca dei componenti degli Organi sociali, determinandone il numero, in base allo statuto;
- alla sostituzione, su proposta del Consiglio Direttivo, dei componenti del Consiglio Direttivo che si siano dimessi;
- alla modificazione dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- all'approvazione e/o alla modificazione dei Regolamenti;
- alla trasformazione o scioglimento dell'Associazione;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'Assemblea è regolarmente convocata mediante avviso scritto contenente i punti in discussione all'ordine del giorno, inoltrato a mezzo mail o sms o messaggio social a ciascun Socio, almeno 5 giorni prima rispetto al giorno fissato per la convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, il quale ha il compito di verificare la regolarità della costituzione dell'assemblea, leggere l'ordine del giorno, accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni da inserire nella discussione delle varie ed eventuali; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario dell'assemblea; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate

e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea, di norma è anche il Segretario dell'Associazione, in caso di una vacanza di quest'ultimo, l'Assemblea su indicazione del Presidente procede a conferire l'incarico temporaneo per l'adunanza ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale di sintesi redatto dal Segretario, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e raccolte in un libro verbale dell'Assemblea. A tale verbale si allegano, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea, nonché ogni altro documento letto o approvato in assemblea.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo al servizio dell'Associazione. Esso provvede al governo e all'esecuzione concreta delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 5 (cinque) anni. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) soci fino ad un massimo di 9 (nove) soci, ivi compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque esercizi finanziari, rimanendo in *prorogatio* fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, ovvero fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo viene eletto dalla Assemblea dei soci nelle seguenti modalità: ogni socio esprime il proprio voto in merito alla nomina di un consigliere del direttivo; vengono eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea e al Presidente.

Ad ogni buon conto, anche in caso di nomina del nuovo Consiglio Direttivo prima della presentazione del Bilancio di gestione d'esercizio, resta onere e obbligo del precedente direttivo provvedere alla redazione del bilancio della propria gestione.

Il Consiglio Direttivo elegge eventualmente al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, e ove lo si ritenga opportuno anche un Segretario. Il Direttivo potrà altresì, all'uopo, conferire incarichi a termine ad un singolo socio, al fine di svolgere attività specifiche e peculiari. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di conferire incarichi professionali, nominare Commissioni e ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali costi.

Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, i quali dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni liberi. È ritenuta valida l'adunanza quando, anche senza convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza del 50%+1 dei membri e delibera a maggioranza dei presenti; esso è convocato dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice-Presidente.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo con le modalità sopra esposte qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei propri componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione, così come previsto dallo Statuto.

Qualora durante il mandato venisse a mancare, per dimissioni, recesso o decesso, uno o più membri del Direttivo, il Consiglio può proseguire validamente la propria attività fino a quando non si scenda al di sotto dei due membri,

Indice
Tavola
Fede
G...

superata tale soglia il Direttivo si scioglie di diritto.

In specie, nel caso in cui il numero dei membri del direttivo scenda a due membri il Direttivo potrà anche decidere di non sostituire il consigliere e/o i consiglieri mancanti.

Nel caso in cui, nelle assemblee del direttivo si avrà la parità di voti, il voto del Presidente varrà doppio.

Art. 11 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Egli, inoltre, riveste anche il ruolo di Presidente dell'Assemblea. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica 5 (cinque) anni.

Il Presidente ha pieni poteri e può firmare ogni tipo di atto e contratto e atto notarile, sia esso di ordinaria che straordinaria amministrazione, assumere obbligazioni per l'associazione, aprire conti correnti, effettuare operazioni con intermediari bancari, postali, finanziari, richiedere finanziamenti, prestiti, leasing, partecipare a bandi.

Il Presidente può altresì stare in giudizio, firmare procure e mandati notarili e/o ad avvocati, partecipare ad aste private e/o pubbliche e/o giudiziarie ed effettuare rilanci.

In sua assenza o impedimento,

Tali poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria amministrazioni solo altresì conferiti anche al Vice – Presidente, il quale può operare in assenza o impedimento del Presidente, ovvero su mera delega di quest'ultimo, redatta in carta semplice.

Nei rapporti con le Banche spetta al Presidente e/o. al Vice Presidente la richiesta di apertura di rapporti bancari intestati all'Associazione, le disposizioni di prelievo e/o pagamenti.

Anche nei rapporti e comunicazioni varie con le Istituzioni, Enti Comunali, Enti Privati, il Presidente e il Vice-Presidente hanno pieni poteri, anche di firma, di richiesta e presentazione di atti e documenti, di presentazione di istanze, nonché di firma perfino di progetti da presentarsi presso uffici tecnici, tributaristici, legali, Commissioni e Ministeri.

Art. 12 – Tesoriere

Il Tesoriere, ove nominato, provvede a:

- a) riscuotere le entrate a qualsiasi titolo rilasciandone ricevuta;
- c) effettuare i pagamenti per spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) tenere il registro delle entrate e delle uscite;
- e) predisporre per il bilancio consuntivo annuale ed eventuali bilanci preventivi e consuntivi straordinari, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- f) intrattenere con delega i rapporti bancari accessi a nome dell'Associazione.

Art. 13 – Segretario

Il Segretario, ove nominato, provvede a:

- a) redigere succinti verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b) curare la conservazione del registro dei verbali e degli altri libri associativi richiesti;
- c) curare la conservazione e l'aggiornamento dei registri dei soci;
- d) acquisire e conservare le domande di ammissione a socio dandone immediata comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo per quanto di competenza;
- e) curare l'eventuale protocollo dell'ente e svolgere ogni altra attività di segreteria non demandata ad altri Organi;
- g) esporre nella sede sociale o sul sito internet dell'Associazione, ove possibile, gli avvisi della convocazione delle assemblee

dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali, con potere di delega di tale mansione ad altro membro del direttivo.

Art. 14 – Libri sociali obbligatori

Oltre le scritture prescritte contabili e il bilancio, l'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- d) qualsivoglia libro o scrittura prevista dalla legge o da altri atti normativi.

Art. 15 – Esercizio di bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio deve essere redatto dal Tesoriere (se nominato) e firmato per approvazione dal Presidente.

Il Bilancio di esercizio è formato nel rispetto degli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 - Finanze e patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità e scopi previsti dallo statuto. Il patrimonio può essere costituito:

- a) dai "Contributi Associativi *una tantum*";
- b) dalle "Quote associative Annuali";
- c) dai versamenti volontari degli associati;
- d) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) dai contributi, sovvenzioni, donazioni o lasciti, di natura non corrispettiva, di terzi o di associati;
- f) dalle attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- g) da eventuali introiti, anche di carattere commerciale (residuale), che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale;
- h) beni immobili;
- i) beni mobili anche registrati e veicoli o natanti;

Art. 17 - Scioglimento

L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile, dalle norme specifiche del "codice del terzo settore" e/o per delibera assunta dall'Assemblea dei Soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto legislativo n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 18 - Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di lucro in quanto applicabili.